



Civile.it

Bail in: se salta una banca italiana ? Pagano i correntisti. Anche delle altre banche

di Spataro

C'e' una legge approvata il 2 luglio 2015. Bail in.

Non ho scritto belin, ma bail in. Non perdetevi l'intervento di un Parlamentare sul tema, in fondo, dopo l'illeggibile testo normativo, che vi spiega come i nostri soldi diventano i loro soldi. In una ordinaria dittatura.

del 2015-07-06 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

Perche' non sono gia' saltate banche decotte ?

C'e' una legge approvata il 2 luglio 2015. Bail in.

Non ho scritto belin, ma bail in.

Se una banca salta ci sono tanti bei meccanismi perche' paghino qualcuno. Ma se questo qualcuno non ce la fa ... finisce tutto su chi ha titoli, depositi, conti correnti.

Si dira' che non e' vero, c'e' il limite di 100.000 euro. A parte che stanno riformando la garanzia, per non garantire con soldi i 100.000 minimi ma con altro (!???), ma provate a vendere una casa.

Dal vostro conto passerranno piu' di 100.000 euro ? Et voila', orgoglio di salvare la nazione partecipando con il vostro oro alla patria.

[Ecco la direttiva](#). Segue il recepimento italiano. Un regalo di Renzi alla Troika europei.

Art. 8. (Principi e criteri direttivi per il recepimento della [direttiva 2014/59/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la [direttiva 82/891/CEE del Consiglio](#), e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della [direttiva 2014/59/UE](#) del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la [direttiva 82/891/CEE del Consiglio](#), e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo Ã tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla [direttiva 2014/59/UE](#) e i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire la coerenza e la compatibilit  tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, assicurando, tra l'altro, che le facolt  di opzione previste nella [direttiva 2014/59/UE](#) siano esercitate in modo conforme a quanto eventualmente previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

b) prevedere che lo strumento del *bail-in* di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a partire dal 1 gennaio 2016, valutando inoltre l'opportunit  di stabilire modalit  applicative del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa;

c) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva;

d) designare la Banca d'Italia quale autorit  di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorit  di risoluzione dalla direttiva

2014/59/UE, assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche; prevedere inoltre che all'attuazione delle lettere o) e p) si provveda nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previste a legislazione vigente;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorit  bancaria europea ai sensi della [direttiva 2014/59/UE](#);

f) assicurare che nel recepimento della [direttiva 2014/59/UE](#) venga data applicazione al principio di proporzionalit  ai sensi del considerando n. 14 e dell'articolo 1 della direttiva;

g) prevedere che il regime di responsabilit  di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della [legge 28 dicembre 2005, n. 262](#), sia esteso all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla [direttiva 2014/59/UE](#), con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonch  agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'ente-ponte, la societ  veicolo per la gestione delle attivit  e i componenti dei loro organi;

h) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorit  competente a esercitare le opzioni che la [direttiva 2014/59/UE](#) attribuisce agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione nonch  del requisito minimo di passivit  soggette a conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalit  ;

i) non avvalersi della facolt  di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorit  giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di

gestione della crisi prevista dall'[articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE](#);

l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla [direttiva 2014/59/UE](#):

1) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla [direttiva 2014/59/UE](#), stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a societ  o enti nei cui confronti sono accertati le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilit  da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonch  dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entit  delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle societ  o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e definire i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla [direttiva 2014/59/UE](#), anche in deroga alle disposizioni contenute nella [legge 24 novembre 1981, n. 689](#);

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla [direttiva 2014/59/UE](#);

4) attribuire alla Banca d'Italia il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la [direttiva 2014/59/UE](#), efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità ;

6) attribuire alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure previste dalla [direttiva 2014/59/UE](#) relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico;

7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel [titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel [titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), in linea con l'[articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942](#);

m) con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione:

1) prevedere l'istituzione di uno o più¹ fondi di risoluzione;

2) definire le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dalla [direttiva 2014/59/UE](#) e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

3) determinare le modalità di amministrazione dei fondi e la struttura deputata alla loro gestione;

4) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103, 106 e 109 della [direttiva 2014/59/UE](#) attribuiscono agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione;

n) prevedere adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista;

o) coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), anche apportando ai suddetti testi unici le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della [direttiva 2014/59/UE](#);

p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla

gestione

delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

q) coordinare, ove necessario, le norme nazionali di recepimento delle direttive modificate dal [titolo X della direttiva 2014/59/UE](#).

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva 2014/65/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la [direttiva 2002/92/CE](#) e la [direttiva 2011/61/UE](#), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della [direttiva 2014/65/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la [direttiva 2002/92/CE](#) e la [direttiva 2011/61/UE](#), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della [direttiva 2014/65/UE](#) e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della [direttiva 2014/65/UE](#), la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u) del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla [direttiva 2014/65/UE](#); a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera e) del presente comma;

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla [direttiva 2014/65/UE](#) e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le

finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-bis, lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi

di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

i) modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della [direttiva 2014/65/UE](#), prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), e al testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'[articolo 91 della direttiva 2014/65/UE](#), che emenda la [direttiva 2002/92/CE](#) sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*), del citato [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), nonché sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, numero 1), lettera *b*), della [direttiva 2014/65/UE](#);

n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), al fine di recepire le disposizioni della [direttiva 2014/65/UE](#) in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate contributive per la CONSOB;

p) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della [direttiva 2014/65/UE](#) e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della [direttiva 2014/65/UE](#) per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere *l*) e *m*), della [legge 7 ottobre 2014, n. 154](#);

r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti

massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera *q*), valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166 del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);

t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della [direttiva 2014/65/UE](#) e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

u) dare attuazione all'[articolo 75 della direttiva 2014/65/UE](#) riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal citato [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del codice di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), e con le altre disposizioni nazionali attuative della [direttiva 2013/11/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2009/22/CE](#). Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'[articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

â€PRESIDENTE. Â iscritto a parlare il deputato Villarosa. Ne ha facoltÃ .

â€ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Buonasera, Presidente, lei ha dei soldi in banca, vero...? Â una domanda retorica, lo so, perÃ² ha un suo senso, ci arriviamo.

â€,Ha un suo senso anche dire che se lei non avesse un conto corrente oggi non potrebbe neanche lavorare. Lo sa...? PerchÃ² non potrebbe lavorare...? PerchÃ² il suo datore di lavoro, i cittadini, non potrebbero darle, in contanti, piÃ¹ di mille euro. PerchÃ²...? PerchÃ² Â vietato, per legge. Quindi, la Repubblica italiana Â, sÃ-, fondata sul lavoro, perÃ² solo se hai un conto in banca.

â€,Presidente, lei i suoi guadagni se li merita â€ sono frutto del suo sudore â€ e a lei queste materie prime, queste materie frutto del suo lavoro, le arrivano direttamente su un conto corrente, cosÃ- come stavo spiegando prima. Lei, quindi, Â costretta ad avere quei soldi all'interno di un conto corrente. Visto che lei Â costretta ad avere quei soldi all'interno di un conto

87corrente, Presidente, lei dovrebbe essere costretta anche a ritrovarli, perchÃ² altrimenti, lo sa bene, Â dittatura. â€,Lei non puÃ² chiedere il pagamento del suo stipendio in contanti, perchÃ² Â superiore a mille euro, perchÃ² lo Stato la sta obbligando ad avere un deposito bancario. Non solo: se lei volesse, casomai, poi ritrasferire, per metterli piÃ¹ al sicuro, questi fondi, che obbligatoriamente lo Stato le chiede di tenere all'interno del conto corrente, lo potrÃ fare, ma verrÃ segnalata. VerrÃ segnalata, perchÃ² le operazioni, anche se successive, non in un'unica soluzione e superiori a mille euro, vanno segnalate a tutto il sistema bancario. Lo deve sapere tutto il sistema bancario, Presidente, quello che lei fa con i suoi soldi.

â€,Nonostante tutto questo, quindi nonostante gli obblighi che abbiamo ad avere un conto corrente, noi vogliamo introdurre, anzi voi volete, introdurre all'interno del nostro sistema normativo, un principio che prevede il prelievo, o decurtamento, forzoso sui conti correnti o sui titoli. Che cos'Ã il *bail-in*...? Spieghiamolo facilmente. Il *bail-in*, in sostanza, significa che da domani il deficit di patrimonio rispetto a quello necessario perchÃ² la banca possa continuare ad operare, la famosa soglia minima di patrimonio, non verrÃ piÃ¹ trovata all'esterno, ma presso gli stessi finanziatori o correntisti.

â€,In pochissime parole, Presidente, i correntisti diventeranno soci della banca nel momento in cui depositano i propri fondi all'interno della stessa banca. PerÃ², Presidente, sono Â «soci polliÃ». Sono Â «soci polliÃ» perchÃ² verranno chiamati solo a ripianare le perdite, ma mai per partecipare agli utili. Come disse Visco, i clienti andranno pienamente informati del fatto che potrebbero dovere contribuire al risanamento di una banca.

â€,Presidente, oggi inizia l'esame della legge di delegazione europea. Quanti giornali hanno parlato di questa procedura...? Quanti...? Noi stiamo discutendo una procedura che prevede che qualcuno, privato, possa mettere le mani nel mio conto corrente, nel suo conto corrente, senza che uno Stato ne sappia niente, perchÃ² l'AutoritÃ di risoluzione in parte Â pubblica e in parte Â privata, e perchÃ² quei fondi, che metteranno le banche per coprire *ex ante* eventuali crisi, verranno utilizzati da un privato e verranno investiti per farci i soldi. Ecco a cosa serve questa operazione.

â€,Quindi, oggi inizia l'esame del disegno di legge di delegazione europea e noi ne stiamo discutendo, Presidente, alle 20. Voi sapete bene che le informazioni i tg le prendono fino alle 18,30. Come mai questo disegno di legge di delegazione europea lo stiamo trattando a quest'ora...? Mi chiedo come mai un giornalista prima mi ha fermato e mi ha detto: Â «Ma perchÃ² nessuno ne parla...? L'ho saputo ora». Un giornalista di un'agenzia di stampa mi Â venuto a dire che non lo sa. Â passato al Senato e non ne ha parlato nessuno. Â passato al Senato e l'hanno approvato.

â€,Noi oggi siamo nella fase della discussione sulle linee generali e oggi i tg non ne parleranno, perchÃ² ormai Â troppo tardi. Domani mattina probabilmente chiuderemo tutto e da dopodomani qualcuno potrÃ entrare â€ ripeto â€ nel mio conto corrente a prendere dei soldi che io ho lasciato in custodia, perchÃ² parliamo di deposito. Ma l'articolo 1834 del codice civile

prevede chiaramente una cosa: che quella somma che viene depositata, anche se in denaro, dev'essere restituita nella stessa specie monetaria. È chiaro...? Il codice civile dice una cosa ben chiara: "un deposito e me lo custodisci. Stranamente, a differenza del classico deposito, ne diventi pure proprietario, quindi ci puoi anche fare i soldi con i miei soldi, ma nel momento in cui io li richiedo tu me li devi ridare.

«Voi, invece, nel silenzio di tutti, grazie anche alla stampa a volte partitica a volte omertosa, grazie a questa stampa riuscite a fare passare questi principi come normali.

«Siamo riusciti a strappare qualcosa a Visco durante l'ultima audizione, che non parlava di *bail-in*, parlava di tante cose, poi si parlava anche di *bail-in*, una sola domanda siamo riusciti a strappare. Dal 2012 che un'assicurazione privata parla Pag. 88 con la Banca d'Inghilterra per introdurre in Europa questo principio che si chiama *bail-in*. Lo sa, Presidente...?»

Presidente, lo sa che questa assicurazione privata "la stessa che copre i depositi in America, dove il *bail-in* già esiste. "La stessa che ha scritto la direttiva in America, l'FDIC; ha scritto quella direttiva e poi "l'assicurazione che copre i depositi. Bella direttiva...! Previsi nella direttiva...! Non c'è conflitto di interessi, ma voi non sapete neanche cos'è il conflitto di interessi. In pratica, ci arriva una direttiva importantissima che sancisce un principio mai visto prima, ma nessun giornale ne scrive, ma neanche gli altri gruppi parlamentari si sono degnati di fare un comunicato stampa per informare i propri elettori di questa novità mai vista, mai vista, nel sistema normativo nazionale ed europeo. Ma la paura vostra lo sapete qual è...? È quella che gli italiani poi si ricordino Amato, che si ricordino Cipro, che si ricordino Lehman Brothers. Vi ricordate Lehman Brothers...? Quando la banca di investimento fallì, i creditori non garantiti hanno ottenuto 8 centesimi per un dollaro, l'8 per cento. Quindi io domani avrò la mia banca che va a comprare titoli tossici e che trasferisce i soldi alle Cayman, in Lussemburgo, o chissà in quale altro Paese, per pagare meno tasse, magari d'accordo con il Presidente della Commissione europea Juncker "la conoscete tutti l'indagine Lux Leaks" per andare a pagare ancora meno tasse; compra titoli tossici e guadagna provvigioni, sposta i soldi alle Cayman o in Lussemburgo, poi domani viene da me, che ho solo depositato i miei soldi in quella banca, e mi chiede di partecipare alla crisi. Ma nel momento in cui fanno i guadagni straordinari, Presidente, noi partecipiamo a questi utili...? Governo, partecipiamo a questi utili...? No. Allora perché devo partecipare alle perdite...? Perché non lo spiegate ai cittadini italiani...? Non avete fatto un comunicato stampa; dal 2012 che si parla di *bail-in*. Il *bail-in* è un sistema ingiusto. Quale altra azienda privata "spiegateci" viene salvata dai propri clienti se va in crisi. Non è che domani mi trovo il mio commercialista o l'avvocato fuori che sta fallendo e mi dice: no guardi la sua parcella oggi costa di più, perché lei deve partecipare alle mie perdite. È questo il principio. Quindi da domani lascio una macchina in un garage perché parto per una settimana, gliela lascio in deposito, come deposito i miei soldi, la lascio in deposito, poi dopo una settimana torno e non la trovo più, perché il curatore fallimentare, che curava il fallimento del garage può utilizzare la mia macchina per ripianare i debiti del garagista. È questo il principio che volete introdurre...? Vi dovrete vergognare. Siamo gli unici che ne parlano, siamo gli unici che ne parlano. Non va bene neanche il *bail-out*, perché le banche se li devono pagare da sole i loro danni, perché basta avere un po' di prudenza. Esistono riserve obbligatorie, le vigilanze, esistono tutte le norme tecniche che volete. Le possiamo mettere tranquillamente in piedi, ma si controlla prima, come è sempre stato, fino al 1993, finché il sistema bancario era pubblico. Tutte queste grosse crisi con i titoli tossici fino al 1993 non c'erano, perché le banche davano un servizio al pubblico, erano di interesse pubblico e le azioni della Banca centrale italiana, degli italiani, che stampa soldi degli italiani, non è più degli italiani. Non è più degli italiani, è di azionisti privati che secondo voi dovrebbero controllare, quindi sono azionisti di una Banca centrale, che li dovrebbero controllare, nel momento in cui loro decidono chi è il governatore, perché lo indicano al Presidente del Consiglio, e decidono anche che stipendio deve avere il governatore, che stipendio deve avere il direttore, il vicedirettore. Non c'è conflitto di interessi, non c'è conflitto di interessi. Presidente, per noi quello che è mio è mio, quello che è suo è suo, quello che è nostro è nostro; per le banche il concetto è molto diverso: per le banche quello che è mio è mio e quello che è tuo è mio. Questo è il vostro futuro: niente (*Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*).

«PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0031050&back_to=

Hai letto: *Bail in: se salta una banca italiana ? Pagano i correntisti. Anche delle altre banche*

Approfondimenti: [Banche](#) > [Crisi](#) > [Bail in](#) > [Conti correnti](#) > [Depositi](#) > [Garanzie](#) > [Fuffa](#) > [Video](#) > [Consumerismo](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)